

Oggetto: Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 30 giugno 2025 nel territorio del comune di Bardonecchia (TO). Disposizioni per la rimozione di materiali alluvionali dal demanio idrico e da terreni privati e per l'applicazione delle deroghe al RD n. 523/1904, nelle more della predisposizione del piano degli interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 3, dell'O.C.D.P.C. n. 1162/2025

Il Presidente della Regione Piemonte

Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel giorno 30 giugno 2025

(Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1162 del 25.09.2025)

Premesso che nel giorno 30 giugno 2025 il comune di Bardonecchia della Città metropolitana di Torino è stato colpito da un eccezionale evento meteorologico che ha determinato una colata detritica e esondazione di torrenti e rii secondari e provocato danni ad impianti, opere ed infrastrutture ed edifici pubblici e privati, determinando altresì una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2025 con la quale è stato dichiarato per il comune di Bardonecchia lo stato di emergenza della durata di 12 mesi a partire dal provvedimento medesimo;

vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (O.C.D.P.C.) n. 1162 del 25 settembre 2025 che dispone per l'attuazione dei primi interventi urgenti l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla normativa vigente;

visto l'articolo 1, comma 1, della suddetta O.C.D.P.C. n. 1162/2025 che nomina il Presidente della Regione Piemonte Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza, cui spetta predisporre, ai sensi del successivo comma 3, un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile;

visto l'articolo 3 della medesima O.C.D.P.C. n. 1162/2025 che prevede che il Commissario, per la realizzazione delle attività di cui alla stessa ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, possa provvedere in deroga alle disposizioni normative ivi indicate ed in particolare all'articolo 13 del decreto legislativo n. 275/1993, n. 275 e agli articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 del RD n. 523/1904;

dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, risulta che:

- la deroga ai sopra citati 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 del RD n. 523/1904 consente ai soggetti attuatori di eseguire in assenza di preventiva autorizzazione idraulica gli interventi inclusi nel citato piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, ma sempre in ottemperanza alle disposizioni previste nella norma pena l'adeguamento o demolizione degli interventi eseguiti in difformità dalla norma stessa;
- è opportuno, al fine di non inficiare l'officiosità idraulica del corso d'acqua nel suo insieme, specificare prioritariamente in quali casi sia possibile utilizzare le deroghe per specifici interventi.

Premesso, inoltre, che l'articolo 5, comma 1, della citata O.C.D.P.C. n. 1162/2025 dispone che:

- in attuazione del suddetto piano degli interventi urgenti, di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima ordinanza, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico, per interventi diretti ad eliminare situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, possano essere ceduti, previo nulla osta regionale e senza oneri, al comune territorialmente competente per interventi pubblici di ripristino conseguenti alla situazione generata dall'evento, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo n. 275/1993;
- previo nulla osta regionale i materiali litoidi e vegetali possono essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere, ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Per i materiali litoidi e vegetali asportati, il RUP assicura al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi.

Richiamato che la cessione del materiale litoide può essere effettuata a titolo gratuito anche a favore di Enti locali diversi dal Comune in cui il materiale litoide viene estratto, in analogia alla disposizione regionale prevista con deliberazione di Giunta regionale n. 4-2929 del 5 marzo 2021.

Richiamato, inoltre, che:

la legge regionale n. 17/2013, all'articolo 15, comma 1, sancisce che i canoni da applicare alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua e dal demanio idrico in generale sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, articolando il reticolo idrografico regionale in tre zone, corrispondenti a categorie di valore elevato, scarso o nullo come risultanti dall'applicazione di criteri relativi alla qualità del materiale, al costo di estrazione e al costo del trasporto ed utilizzando quale valore di riferimento il maggior valore riportato nei provvedimenti di determinazione dei canoni unitari predisposti dall'Agenzia del Demanio su base provinciale per l'anno 2001;

la deliberazione della Giunta regionale n. 21-1004 del 9 febbraio 2015, in attuazione al suddetto articolo 15, ha determinato i canoni per la concessione di estrazione di materiali litoidi dal demanio idrico e ha approvato le modifiche alle procedure di cui alla DGR n. 44-5084 del 14 gennaio 2002;

Dato atto che, come da verifiche della sopra citata Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, risulta necessario specificare nel dettaglio le disposizioni relativamente agli interventi di cui al suddetto comma 1, articolo 5, dell'O.C.D.P.C. n. 1162/2025 nel rispetto di quanto stabilito dalle due sopra citate deliberazioni della Giunta regionale.

Ritenuto opportuno, nelle more della predisposizione del piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile e del quadro dei fabbisogni, al fine di garantire la corretta esecuzione degli interventi e la coerenza con la pianificazione di bacino, per l'applicazione di specifiche deroghe e per gli interventi di rimozione di materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e dai terreni privati, fornire indicazioni e direttive in attuazione all'O.C.D.P.C. n. 1162 del 25 settembre 2025.

DISPONE

Articolo 1

(Interventi di rimozione materiale litoide dagli alvei)

1. Gli interventi diretti a eliminare ed a prevenire situazioni di pericolo e quelli per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, che comportano la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, da eseguirsi nei territori danneggiati, possono essere realizzati secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 1162 del 25 settembre 2025.
2. Possono essere ceduti a compenso anche i materiali estratti e accumulati a seguito degli interventi immediatamente successivi all'evento, attuati in esecuzione di ordinanze sindacali d'urgenza.
3. I materiali di cui al comma 2 possono essere ceduti gratuitamente, con apposito provvedimento del Responsabile del Settore Tecnico regionale territorialmente competente, agli Enti locali interessati per l'esecuzione di interventi pubblici, nel rispetto delle procedure di cui alla DGR n. 4-2929 del 5 marzo 2021.
4. Gli interventi di sola estrazione ed asportazione di materiale sono realizzati a seguito del rilascio di concessione demaniale da parte dei competenti uffici regionali, anche in deroga a quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 44-5084 del 14 gennaio 2002, purché adeguatamente motivata.
5. Gli interventi di cui alla presente ordinanza possono essere eseguiti, indipendentemente dai quantitativi di materiale da asportare, anche se non inclusi nel programma generale di gestione dei sedimenti di cui al punto 4 della Direttiva allegata alla deliberazione dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 9 del 5 aprile 2006 "Direttiva per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua", che esclude dalle procedure gli interventi di movimentazione ed eventualmente asportazione di materiale litoide realizzati con provvedimenti di pronto intervento e somma urgenza.
6. Al fine di garantire la coerenza con la pianificazione di bacino, il Settore regionale competente effettua il monitoraggio degli interventi realizzati.

Articolo 2

(Lavori a compenso)

1. Gli interventi di sistemazione idraulica, di cui al comma 1 dell'articolo 1, da attuare a compenso, sono realizzati previo assenso dell'autorità idraulica competente, avvalendosi ove del caso delle deroghe di cui all'O.C.D.P.C. n. 1162/2025.
2. Nel caso di esecuzione di lavori che comprendono anche asportazione, la compensazione è ammessa solo per i lavori che riguardano la sistemazione dei tronchi fluviali nei quali si effettua l'asportazione nonché dei loro affluenti. Il materiale estratto, valutato secondo quanto disposto al successivo articolo 3, forma oggetto di compensazione con la prestazione dell'appaltatore.

3. Per gli interventi di cui al comma 2 si prescinde dal rilascio del formale provvedimento di concessione, fermi restando i provvedimenti di competenza dell'autorità idraulica competente.

Articolo 3

(Valore del materiale)

1. Il materiale oggetto degli interventi di cui alla presente ordinanza, ad esclusione di quello ceduto gratuitamente agli Enti locali per l'esecuzione di interventi pubblici, è valutato in base ai canoni demaniali vigenti di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 21-1004 del 9 febbraio 2015, "Determinazione dei canoni per la concessione di estrazione di materiali litoidi dal demanio idrico ex articolo 15 della L.R. n. 17/2013 e modifiche alle procedure di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 44-5084 del 14 gennaio 2002".

Articolo 4

(Interventi di rimozione materiale litoide da terreni privati)

1. I materiali litoidi di qualsiasi qualità e tipologia naturalmente depositati e dispersi sui terreni privati, anche non limitrofi all'alveo, per effetto degli eccezionali eventi meteorologici di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2025, restano nella disponibilità dei proprietari dei fondi, che possono provvedere autonomamente alla loro rimozione, previa comunicazione al comune territorialmente competente. Tale attività deve costituire mero recupero dello stato dei luoghi alle condizioni plano-altimetriche precedente l'evento occorso e pertanto non costituisce modifica dell'assetto idrogeologico del territorio.

Articolo 5

(Interventi di rimozione materiale legnoso da terreni privati)

1. Il materiale legnoso naturalmente depositato e disperso sui terreni privati, anche non limitrofi all'alveo, per effetto degli eccezionali eventi meteorologici di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2025, resta nella disponibilità dei proprietari dei fondi, che possono provvedere autonomamente alla sua rimozione.

2. Per il ripristino della funzionalità dei terreni privati, anche non limitrofi all'alveo, interessati da esondazione con presenza di piante morte, instabili o inclinate, costituenti impianti di arboricoltura da legno, i proprietari o conduttori dei fondi possono effettuare interventi di taglio e sgombero, anche parziale, dell'impianto, fatti salvi eventuali obblighi ed adempimenti inerenti a finanziamenti pubblici.

3. Nelle aree boscate è possibile effettuare l'abbattimento e lo sgombero di piante morte, schiantate o irreparabilmente danneggiate previa comunicazione semplice di cui all'articolo 4 del regolamento regionale n. 8/R/2011 al Settore tecnico regionale territorialmente competente.

4. È in ogni caso vietato il taglio raso, salvo quanto disposto dall'articolo 20, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 4/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste".

Articolo 6

(Deroga agli articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 del RD n. 523/1904)

1. È possibile applicare le deroghe agli articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 del RD n. 523/1904 nel caso di interventi di regimazione per il ripristino delle sezioni di deflusso dei corsi d'acqua (movimentazione e asportazione materiale litoide e materiale legnoso) o ripristino di manufatti danneggiati preesistenti.

2. Non si applicano le deroghe agli articoli di cui al comma precedente, nel caso di interventi che prevedono la realizzazione di nuove opere idrauliche o nuove conformazioni dell'alveo rispetto alla situazione antecedente all'evento alluvionale, situazioni queste ultime che incidono sempre sulla dinamica fluviale dei tratti di monte e di valle. Per questa fattispecie di interventi il soggetto attuatore deve acquisire la preventiva autorizzazione idraulica.

Articolo 7

(Validità)

Le disposizioni di cui alla presente ordinanza hanno validità fino alla scadenza dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2025.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte e sul sito internet della Regione nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Direttore

Bruno Ifrigerio

(Firmato digitalmente)

Il Commissario delegato

Alberto Cirio

(Firmato digitalmente)